

**Cass., Sez. III, Ord., 5 gennaio 2023, n. 224**  
**Omissis**

**Fatto**

Tizia convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Nola, il Comune di Palma Campania per sentirne accertare la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., per i danni conseguenti ad una caduta da una sedia - utilizzata per assistere ad uno spettacolo pubblico organizzato dal Comune - che aveva ceduto sotto il suo peso, facendola cadere a terra;

il Comune convenuto si costituì in giudizio con il patrocinio del praticante avvocato Caia e contestò l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex artt. 2051 e 2043 c.c.;

il Giudice di Pace, istruita la causa con prove testimoniali e CTU, accolse la domanda e condannò il Comune a risarcire all'attrice la somma di Euro 5000 per le lesioni e le spese legali;

il Tribunale di Nola, pronunciando sull'appello del Comune, lo accolse ritenendo che la caduta fosse stata provocata dalla disattenzione della danneggiata che si era addormentata sulla sedia perdendo l'equilibrio, sicché la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. era da escludersi per la presenza del fortuito;

avverso la sentenza Tizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;

ha resistito il Comune di Palma Campania con controricorso.

**Diritto**

con il primo motivo - difetto assoluto di ius postulandi - nullità del procedimento in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione della L. n. 479 del 1999, art. 7, del R.D. n. 1578 del 1933, art. 8 e dell'art. 82 c.p.c. - la ricorrente prospetta che il giudizio d'appello sarebbe irrimediabilmente inficiato da nullità conseguente al difetto di ius postulandi del difensore del Comune;

il difensore Caia avrebbe proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace quando non era stata ancora perfezionata la sua iscrizione nell'albo degli avvocati così violando sia le specifiche norme che limitano il patrocinio dei praticanti avvocati, sia l'interpretazione restrittiva delle stesse svolta da questa Corte la quale ha espressamente statuito che "il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, poiché tali cause non sono ricomprese

nell'elenco di cui alla L. n. 479 del 1999, art. 7 norma di stretta interpretazione" (Cass., 2, n. 3917 del 2016);

vi sarebbe pertanto una causa insanabile di nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e dai documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito (Cass. n. 6439 del 2009);

parte resistente eccepisce che, al momento della proposizione dell'appello (28/2/2014), il difensore aveva superato l'esame di abilitazione (16/1/2014) ed aveva chiesto l'iscrizione all'albo, iscrizione perfezionatasi in data 15/5/2018, e cioè in data anteriore alla prima udienza di trattazione sicché doveva ritenersi che Caia fosse in possesso dello ius postulandi ancorché l'iscrizione all'albo non si fosse perfezionata al momento della notifica dell'atto di appello;

il motivo è fondato;

la stessa parte resistente riconosce che, al momento della notifica dell'appello, il legale non aveva perfezionato la procedura di iscrizione nell'albo degli avvocati, avvenuta in una data successiva, sicché se ne deve dedurre sia che il praticante avvocato non poteva raccogliere né autenticare la procura alle liti per il grado di appello sia che non poteva procedere alla notifica del gravame;

il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all'esito della regolare iscrizione all'albo degli avvocati (Cass., 2, n. 26898 del 19/12/2014; Cass., 2, n. 3917 del 2016);

la costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere l'attività nei limiti indicati nel R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 8 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni - è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass., 3, n. 26898 del 19/12/2014);

tale indirizzo è stato anche recentemente confermato da altra pronuncia, Cass., 3, n. 7754 del 2020, secondo la quale "il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato";

conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarata la nullità del giudizio di appello.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e liquida in favore di Tizia le spese del primo grado del giudizio in Euro 800, le spese del grado d'appello in Euro 1200 e quelle di cassazione in Euro 2000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfetarie al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2023